

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 3211/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che modifica il campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3896/89, (CEE) n. 3897/89 e (CEE) n. 3898/89 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù 1**
- Regolamento (CEE) n. 3212/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 3213/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 3214/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- * Regolamento (CEE) n. 3215/90 della Commissione, del 6 novembre 1990, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 14**
- Regolamento (CEE) n. 3216/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 29 ottobre al 2 novembre 1990 nel settore delle carni bovine 18
- * Regolamento (CEE) n. 3217/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione stimata e per la campagna di commercializzazione 1989/1990 la produzione effettiva, nonché per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'adeguamento dell'integrazione per i semi di soia 19**
- * Regolamento (CEE) n. 3218/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90 recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone 20**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3219/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3578/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi	21
* Regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	22
Regolamento (CEE) n. 3221/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, relativo al rilascio di titoli d'importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati	31
Regolamento (CEE) n. 3222/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	33
Regolamento (CEE) n. 3223/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90	35
Regolamento (CEE) n. 3224/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	36
Regolamento (CEE) n. 3225/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	38

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/542/CECA :

* Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 ottobre 1990, che modifica il campo di applicazione della decisione 89/645/CECA per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicate a taluni prodotti siderurgici originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù	39
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3211/90 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1990

che modifica il campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3896/89, (CEE) n. 3897/89 e (CEE) n. 3898/89 per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicato a taluni prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3896/89 ⁽³⁾, (CEE) n. 3897/89 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3898/89 ⁽⁵⁾ applicano preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali, ai prodotti tessili e a taluni prodotti agricoli, originari di paesi in via di sviluppo;

considerando che la Comunità applica a questi paesi, tra i quali figurano la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador e il Perù, un trattamento preferenziale, in funzione del loro livello di sviluppo e della loro competitività, che, nel settore industriale e tessile, consiste in una sospensione del dazio nel quadro di un contingentamento e di una limitazione tariffaria individuale e in una riduzione del dazio doganale senza limitazioni quantitative nel settore agricolo, eccettuati cinque prodotti soggetti a importi fissi a dazio ridotto;

considerando che lo sviluppo della produzione di cocaina, in Bolivia, in Colombia, nell'Ecuador e in Perù, si effettua a scapito delle produzioni agricole lecite il cui reddito entra nelle economie di questi paesi; che questa situazione comporta un calo sostanziale dei proventi d'esportazione dei paesi in oggetto;

considerando che il traffico della cocaina pregiudica notevolmente l'integrità sociale di questi paesi e degrada le

loro economie al punto da compromettere e addirittura far regredire il loro sviluppo;

considerando che la Comunità ha accolto favorevolmente la richiesta di sostegno al programma speciale di cooperazione presentato dal governo colombiano; che, per aumentare i proventi d'esportazione dei paesi interessati e migliorarne il tasso di crescita, è opportuno offrire un aiuto maggiore, a titolo eccezionale e temporaneo, concedendo loro un regime comunitario di preferenze tariffarie generalizzate che consiste nell'esenzione dal contingentamento e dal massimale e nella concessione della franchigia del dazio per i prodotti industriali e tessili e nella franchigia del dazio per un elenco particolare di prodotti nel settore agricolo; che questo regime dovrebbe essere loro concesso per la durata prevista del programma speciale, ossia quattro anni, fatto salvo il carattere annuo dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 3896/89 non si applicano alle importazioni in questione originarie della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù.

Articolo 2

1. I prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù beneficiano del regime previsto all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3897/89.

2. Gli articoli 2, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 3897/89 non si applicano alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù.

3. La Bolivia, la Colombia, l'Ecuador ed il Perù sono tolti dall'elenco dei paesi di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3897/89.

⁽¹⁾ Parere reso il 12 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 19 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 90.

Articolo 3

1. I prodotti originari della Colombia, della Bolivia, dell'Ecuador e del Perù che figurano nell'allegato del presente regolamento beneficiano del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino e all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3898/89.

2. La Bolivia, la Colombia, l'Ecuador e il Perù sono tolti dall'elenco dei paesi di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3898/89.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BATTAGLIA

ALLEGATO

Lista dei prodotti (a) (b) contemplati all'articolo 3, paragrafo 1

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
58.0015	0101 19 10	Cavalli destinati alla macellazione
58.0020	0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura (c)
58.0030	0106 00	Altri animali vivi
58.0040	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, diverse delle carni di animali della specie suina domestica
58.0050	0205 00 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche refrigerate, o congelate
58.0060	0206 10 91 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate : della specie bovina, fresche o refrigerate
58.0070	0206 30 90 0206 41 99 0206 49 99	della specie suina, diversa dalle domestiche
58.0080	0206 80 91 0206 90 91	delle specie equina, asinina o mulesca
58.0090	0206 80 99 0206 90 99	delle specie ovina o caprina
58.0095	0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi, di oche o di anatre, freschi, refrigerati o congelati (d)
58.0100	0208	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
58.0160	CAPITOLO 3	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
58.0180	0407 00 90	Uova in guscio, diverse da quelle di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte : diverse da quelle di volatili da cortile
58.0190	0409 00 00	Miele naturale
58.0200	0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
58.0210	CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
58.0220	CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la definizione della designazione delle merci non riveste che carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri di codice della NC. Dove sono indicate le voci ex davanti al codice della NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione del codice NC e dalla corrispondente descrizione prese insieme.

(b) I prodotti agricoli che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(d) Senza percezione di AGR.

(1)	(2)	(3)
58.0230	0701	Patate, fresche o refrigerate
58.0240	0706 90 30	Barbaforte o cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)
58.0250	0708	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
58.0260	ex 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 51 30 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 70 0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati : Asparagi dal 1° ottobre al 31 gennaio Melanzane Sedani, esclusi i sedani-rapa Funghi galletti o gallinacci Peperoni Altri Zucchine Altri
58.0270	0710 tutti i codici escluso 0710 80 10	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati
58.0280	0711 tutti i codici esclusi 0711 20 10 0711 20 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
58.0290	0712 10 00 0712 20 00 0712 30 00 0712 90 30 0712 90 50 ex 0712 90 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altri- menti preparati : Patate Cipolle Funghi e tartufi Pomodori Carote Altri, ad esclusione delle olive
58.0300	0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
58.0310 58.0320	0714 20 10 0714 90 90	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago : Patate dolci per il consumo umano (c) Altri
58.0370	0802 50 00 0802 90 90	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate : Pistacchi Altre
58.0380	0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggine, essiccate
58.0390 58.0410 58.0420 58.0430 58.0440	0804 10 00 0804 30 00 0804 40 10 0804 40 90 0804 50 00	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi : Datteri Ananassi Avocado, dal 1° dicembre al 31 maggio Avocado, dal 1° giugno al 30 novembre Guaiave, manghi e mangostani

(c) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
58.0450	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 0805 30 90 0805 40 00 0805 90 00	Agrumi, freschi o secchi : Mandarini, dal 15 maggio al 15 settembre Monreal e satsuma, dal 15 maggio al 15 settembre Mandarini e wilkings, dal 15 maggio al 15 settembre Tangerini, dal 15 maggio al 15 settembre Altri, dal 15 maggio al 15 settembre Limette Pompelmi e pomeli Altri
58.0470	0807 10 10 0807 10 90 0807 20 00	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi : Cocomeri Altri Papaie
58.0480	0809 40 90 ex 0809 20 10 ex 0809 20 90	Prugne fresche Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche
58.0490	0810 20 10 0810 20 90 0810 30 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 90 10 0810 90 30 0810 90 80	Altre frutta fresche
58.0500	0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
58.0510	0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
58.0520	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 50 0813 40 60 0813 40 80 0813 50 11 0813 50 19 ex 0813 50 30 ex 0813 50 91	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 incluse : Albicocche Prugne Mele altre frutta : Pesche, comprese le pesche noci Pere Papaie altre Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo : Macedonie di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 : senza prugne con prugne Miscugli di noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di arec e noci di cola Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, mele di acagiù, frutti di jack, litchi e sapotiglia, secchi
58.0530	0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
58.0545	ex CAPITOLO 9	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE 0905 00 00 E 0907 00 00
58.0560	1105	Farina, semolino e fiocchi di patate

(1)	(2)	(3)
58.0570	1106 10 00 1106 30 10 1106 30 90	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8: Farine dei legumi da granella secchi della voce 0713 Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
58.0590	ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI: SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI: PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E CANNE DA ZUCCHERO DEI NUMERI DI CODICE 1212 91 E 1212 92 00
58.0600	CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
58.0610	CAPITOLO 14	MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
58.0625	ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi, ad esclusione dei prodotti dei numeri di codice 1502 00 91 e 1502 00 99
58.0630	1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
58.0640	1504 escluso codice 1504 30 11	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0650	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
58.0660	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente
58.0670	1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0680	1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0690	1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0700	1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0710	1513	Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0720	1514	Olio di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0730	1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
58.0740	1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
58.0750	1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
58.0760	1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
58.0770	1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
58.0780	1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose

(1)	(2)	(3)
58.0790	1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
58.0800	1522 00 10 1522 00 91 1522 00 99	Degras ; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : Degras Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks) Altri
58.0810	1602 20 10 1602 41 90 1602 42 90 1602 49 90 1602 50 90 1602 90 31 1602 90 69 1602 90 71 1602 90 79 1602 90 99	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue : di fegato d'oca o di anatra delle specie suine, diverse dalla domestica della specie bovina di selvaggina o di coniglio d'ovini o di caprini
58.0820	1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
58.0830	1604	Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
58.0840	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
58.0850	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
58.0860	1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
58.0870	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)(¹)
58.0880	CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI
58.0890	CAPITOLO 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE, PRODOTTI DELLA PASTICCERIA (²)
58.0900	CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
58.0910	ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEGLI SCIROPPI DI ZUCCHERO DEI NUMERI DI CODICE 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 E 2106 90 59
58.0920	ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE DA 2204 10 11 A 2204 30 10, 2206 00 10, 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 E 2208 90 19
58.0930	2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana ; ciccioli
58.0940	2302 50 00	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi : di legumi
58.0950	2308 90 90	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove : Altri
58.0960	2309 10 90 2309 90 10 2309 90 91 2309 90 99	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali : Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini Polpe di barbabietole melassate Altri
58.0970	CAPITOLO 24	TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO, LAVORATI

(¹) Il MOB per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 è limitato al 16 % del valore in dogana.

(²) Senza percezione di dazi addizionali per le preparazioni denominate « papad », del codice NC ex 1901 90 90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3212/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 novembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	28,53	142,09 ^(?) ^(?)
0712 90 19	28,53	142,09 ^(?) ^(?)
1001 10 10	22,76	195,79 ⁽¹⁾ ^(?)
1001 10 90	22,76	195,79 ⁽¹⁾ ^(?)
1001 90 91	29,00	165,88
1001 90 99	29,00	165,88
1002 00 00	53,97	161,02 ^(?)
1003 00 10	45,30	148,10
1003 00 90	45,30	148,10
1004 00 10	36,94	143,28
1004 00 90	36,94	143,28
1005 10 90	28,53	142,09 ^(?) ^(?)
1005 90 00	28,53	142,09 ^(?) ^(?)
1007 00 90	45,30	144,99 ^(?)
1008 10 00	45,30	60,17
1008 20 00	45,30	124,24 ^(?)
1008 30 00	45,30	59,88 ^(?)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	45,30	59,88
1101 00 00	53,48	245,83
1103 10 00	89,24	238,84
1103 11 10	48,54	316,73
1103 11 90	57,03	264,77

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3213/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 novembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	21,96
1001 90 99	0	0	0	21,96
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	4,75	4,75	4,75
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	30,74

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	39,09	39,09
1107 10 19	0	0	0	29,21	29,21
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3214/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	34,81 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	34,58 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	34,81 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	34,58 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3784
1701 99 10 100	37,84	
1701 99 10 910	37,90	
1701 99 10 950	37,90	
1701 99 90 100		0,3784

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3215/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1990

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 21.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	07019051 07019059		Patate di primizia	31,50	1335	247,29	65,01	218,27	6355	24,24	47697	73,19	22,32
1.20	07020010 07020090		Pomodori	50,88	2153	400,67	104,61	351,19	10613	39,02	78643	117,98	35,65
1.30	07031019		Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	12,24	518	96,38	25,16	84,48	2553	9,38	18918	28,38	8,57
1.40	07032000		Agli	264,87	11210	2085,69	544,57	1828,16	55246	203,15	409377	614,18	185,59
1.50	07039000	*10	Porri	26,19	1107	204,09	53,42	180,07	5121	20,01	39341	60,10	19,52
1.60	07041010 07041090	*00 *00	Cavolfiori	35,35	1508	278,81	71,89	244,80	6721	27,24	53623	81,08	25,69
1.70	07042000		Cavoletti di Bruxelles	207,82	8812	1631,21	428,86	1439,77	41921	159,93	314617	482,80	147,23
1.80	07049010		Cavoli bianchi e cavoli rossi	43,46	1853	342,72	88,37	300,92	8262	33,48	65914	99,66	31,58
1.90	07049090	*10	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	97,66	4160	768,74	202,04	678,28	19774	75,34	148000	227,73	67,96
1.100	07049090	*92 *98	Cavoli cinesi	28,27	1196	222,63	58,13	195,14	5897	21,68	43698	65,56	19,81
1.110	07051110 07051190		Lattughe a cappuccio	66,87	2830	526,56	137,48	461,54	13947	51,28	103353	155,05	46,85
1.120	07052900	*10	Indivie	42,02	1778	328,71	85,98	288,98	8292	32,08	63198	96,79	30,93
1.130	07061000	*21 *22 *23 *25	Carote	26,60	1128	208,84	54,90	184,33	5367	20,47	40280	61,81	18,85
1.140	07069090	*11 *19	Ravanelli	90,10	3814	704,37	184,56	621,90	18223	68,81	135687	207,48	66,06
1.150	07070011 07070019		Cetrioli	86,76	3672	683,17	178,37	598,81	18096	66,54	134091	201,17	60,79
1.160	07081010 07081090		Piselli (Pisum sativum)	333,71	14124	2627,75	686,10	2303,28	69604	255,95	515772	773,80	233,83
1.170	07082010 07082090		Fagioli (Vigna spp., Phaseo- lus spp.)	111,92	4737	881,34	230,12	772,52	23345	85,84	172990	259,53	78,42
1.180	07089000	*11 *12 *29	Fave	34,64	1464	269,51	70,99	238,22	6965	26,45	52014	79,82	25,64
1.190	07091000		Carciofi	72,65	3070	565,14	148,86	499,53	14605	55,46	109068	167,38	53,77
1.200			Asparagi :										
1.200.1	07092000	*11 *12 *13 *14 *15 *16	— verdi	285,89	12100	2251,17	587,78	1973,20	59629	219,27	441857	662,91	200,32
1.200.2	07092000	*91 *92 *93 *94 *95 *96	— altri	332,71	14081	2619,83	684,03	2296,34	69394	255,18	514217	771,47	233,12
1.210	07093000		Melanzane	72,91	3086	574,14	149,90	503,25	15208	55,92	112692	169,07	51,09
1.220	07094000	*13 *14 *15	Sedani a coste (Apium graveolens, var. dulce)	30,83	1313	242,71	63,79	214,15	6243	23,78	46727	71,90	21,46
1.230	07095130		Funghi galletti o gallinacci	547,80	23223	4305,96	1127,97	3777,47	112445	420,46	845160	1271,93	383,30
1.240	07096010		Peperoni	97,44	4124	767,31	200,34	672,56	20324	74,73	150606	225,95	68,27

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.250	0709 90 50		Finocchi	39,04	1 651	303,92	79,84	268,32	7 790	29,79	58 659	89,85	28,91
1.260	0709 90 70		Zucchine	54,33	2 299	427,86	111,71	375,03	11 333	41,67	83 981	125,99	38,07
1.270	0714 20 10	*00	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	72,78	3 080	573,11	149,64	502,35	15 180	55,82	112 490	168,76	50,99
2.10	0802 40 00	*10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	104,56	4 425	823,35	214,97	721,69	21 809	80,19	161 607	242,45	73,26
2.20	0803 00 10	*90	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	38,63	1 635	304,18	79,42	266,62	8 057	29,62	59 704	89,57	27,06
2.30	0804 30 00	*90	Ananassi, freschi	36,71	1 554	289,12	75,48	253,42	7 658	28,16	56 748	85,13	25,72
2.40	0804 40 10 0804 40 90	*10 *10	Avocadi, freschi	110,43	4 674	869,59	227,05	762,21	23 033	84,70	170 682	256,07	77,38
2.50	0804 50 00	*21 *91	Guaiave e manghi, freschi	137,74	5 830	1 084,66	283,20	950,73	28 730	105,65	212 897	319,40	96,51
2.60			Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41		— Sanguigne e semisan- guigne	58,86	2 487	457,87	120,61	404,72	11 833	44,93	88 366	135,61	43,56
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45		— Navel, Naveline, Nave- late, Salustianas, Ver- nas, Valencia late, Mal- tese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	37,65	1 593	296,49	77,41	259,88	7 853	28,88	58 195	87,31	26,38
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49		— altre	24,13	1 021	190,06	49,62	166,59	5 034	18,51	37 305	55,96	16,91
2.70			Mandarini (compresi i tan- gerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e si- mili ibridi di agrumi, fre- schi :										
2.70.1	0805 20 10	*11 *21	— Clementine	62,59	2 649	492,92	128,70	432,05	13 056	48,01	96 749	145,15	43,86
2.70.2	0805 20 30	*11 *21	— Monreal e satsuma	44,13	1 868	347,55	90,74	304,64	9 206	33,85	68 218	102,34	30,92
2.70.3	0805 20 50	*12 *13 *22 *23	— Mandarini e wilkings	56,70	2 403	446,74	116,93	391,69	11 583	43,56	87 232	131,77	39,52
2.70.4	0805 20 70 0805 20 90	*11 *21 *11 *12 *13 *14 *31 *32 *33 *34	— Tangerini e altri	57,32	2 426	451,40	117,86	395,66	11 957	43,96	88 601	132,92	40,16
2.80	0805 30 10	*11 *12	Limoni (Citrus limon, Ci- trus limonum), freschi	46,13	1 952	363,25	94,84	318,40	9 621	35,38	71 299	106,96	32,32
2.85	0805 30 90	*11 *19	Limette (Citrus aurantifo- lia), fresche	138,17	5 848	1 088,00	284,07	953,66	28 819	105,97	213 551	320,39	96,81

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto													
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£				
2.90			Pompelmi e pon.sli, freschi :														
2.90.1	08054000	* 11 * 12	— bianchi	47,33	2003	372,73	97,32	326,70	9872	36,30	73 159	109,76	33,16				
2.90.2	08054000	* 21 * 22	— rosei	59,51	2 519	468,64	122,36	410,77	12413	45,64	91 984	138,00	41,70				
2.100	08061011 08061015 08061019		Uve da tavola	81,51	3 450	641,90	167,60	562,64	17002	62,52	125991	189,02	57,11				
2.110	08071010		Cocomeri	27,15	1 151	213,48	55,92	187,27	5 574	20,84	41 901	63,05	19,00				
2.120			Meloni :														
2.120.1	08071090	* 12 * 13 * 14 * 15 * 21	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	84,27	3 566	663,56	173,25	581,62	17 576	64,63	130 243	195,40	59,04				
2.120.2	08071090	* 16 * 17 * 18 * 19 * 29	— altri	119,92	5 075	944,34	246,56	827,74	25 014	91,98	185 354	278,08	84,03				
2.130	08081091 08081093 08081099		Mele	56,64	2 397	446,06	116,46	390,98	11 815	43,44	87 552	131,35	39,69				
2.140	08082031 08082033 08082035 08082039	* 91 * 98 * 90 * 90 * 90	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	84,74	3 586	667,30	174,23	584,90	17 675	64,99	130 978	196,50	59,38				
2.150	08091000		Albicocche	52,78	2 247	415,63	109,14	365,95	10 700	40,69	79 928	123,03	36,89				
2.160	08092010 08092090		Ciliegie	134,92	5 747	1 065,30	279,18	936,97	27 443	104,05	204 795	314,58	93,57				
2.170	08093000	* 91 * 92 * 93 * 97	Pesche	227,94	9 647	1 794,91	468,65	1 573,28	47 544	174,83	352 303	528,55	159,72				
2.180	08093000	* 11 * 12 * 13 * 17	Pesche noci	106,68	4 544	839,70	220,69	740,89	21 599	82,30	161 661	248,75	74,24				
2.190	08094011 08094019		Prugne	182,28	7 715	1 435,31	374,76	1 258,09	38 019	139,80	281 722	422,66	127,72				
2.200	08101010 08101090		Fragole	281,81	11 927	2 219,06	579,39	1 945,06	58 779	216,14	435 555	653,45	197,46				
2.205	08102010		Lamponi	574,44	24 307	4 493,31	1 175,29	3 950,18	113 358	438,60	863 888	1 323,12	422,80				
2.210	08104030		Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)	169,71	7 226	1 336,26	350,92	1 176,54	34 401	130,84	256 973	395,56	118,61				
2.220	08109010		Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	115,76	4 899	911,58	238,01	799,02	24 146	88,79	178 925	268,44	81,11				
2.230	08109080	* 31 * 32	Melegrane	54,89	2 323	432,22	112,85	378,85	11 449	42,10	84 837	127,28	38,46				
2.240	08109080	* 41 * 42	Kaki	142,91	6 048	1 125,35	293,83	986,40	29 808	109,61	220 883	331,38	100,13				
2.250	08109030	* 10	Lychees	535,35	22 662	4 199,88	1 102,25	3 689,67	108 581	410,68	821 514	1 242,47	378,25				

* - La nona cifra è riservata agli Stati membri (ai fini statistici).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3216/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 29 ottobre al 2 novembre 1990 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, che determina per il 1990 le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 29 ottobre al 2 novembre 1990

è emerso che il massimale indicativo è stato raggiunto per le carni fresche e refrigerate; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, sospendere provvisoriamente il rilascio di titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le carni bovine fresche e refrigerate:

- 1) Il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate nel corso della settimana dal 29 ottobre al 2 novembre 1990 è sospeso.
- 2) Le domande di titoli MCS possono essere presentate a decorrere dal 12 novembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3217/90 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1990**

che fissa per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione stimata e per la campagna di commercializzazione 1989/1990 la produzione effettiva, nonché per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'adeguamento dell'integrazione per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2427/90 ⁽⁴⁾, indica gli elementi da fissare in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è opportuno stabilire la produzione stimata di semi di soia, per la campagna 1989/1990 la loro produzione effettiva e per la campagna 1990/1991 l'adeguamento dell'importo dell'integrazione risultante dai dati disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione stimata di semi di soia è fissata a 1 863 000 t.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione effettiva di semi di soia è fissata a 1 979 000 t.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 l'adeguamento da applicare all'aliquota dell'integrazione per i semi di soia è fissato a:

- 14,147 ecu/100 kg per la Spagna,
- 16,733 ecu/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3218/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1990
che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90 recante modalità di applicazione
del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2048/90 della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti a versare l'aiuto ai piccoli produttori di cotone entro il 31 ottobre successivo alla fine della campagna; che, in considerazione delle difficoltà incontrate dall'amministrazione della Repubblica ellenica, non è possibile che l'aiuto relativo alla campagna 1989/1990 sia versato da tale paese entro i termini previsti; che occorre pertanto rinviare, limitatamente a tale campagna, il termine di cui all'articolo 10 del regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2048/90 è inserito il seguente comma:

«Tuttavia, per la campagna 1989/1990, la Grecia è autorizzata a versare l'aiuto entro il 30 novembre 1990.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 9. 5. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3219/90 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 3578/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 bis e 12,

considerando che in vari casi l'applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 si traduce in divari monetari che si situano allo stesso livello della franchigia; che ne derivano modifiche frequenti degli importi compensativi monetari a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a); che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2205/90 ha istituito il principio secondo cui l'articolo 6 bis deve essere applicato in maniera da ridurre il rischio di modifiche frequenti ed economicamente ingiustificate degli importi compensativi monetari; che è pertanto opportuno non applicare il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) qualora esso produca effetti esclusivamente nel settore delle carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è inserito il comma che segue:

« Il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1677/85 non si applica se produce effetti esclusivamente nel settore delle carni suine e comporta un aumento degli importi compensativi monetari. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3220/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1990
che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche
previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 è necessario determinare le condizioni di impiego del polivinilpirrolidone e dei batteri lattici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 1

1. Il polivinilpirrolidone, il cui impiego è previsto all'allegato VI, paragrafo 1, lettera p) e paragrafo 3, lettera y) del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. I batteri lattici il cui impiego è previsto all'allegato VI, paragrafo 1, lettera q) e paragrafo 3, lettera z) del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere impiegati soltanto se rispondenti alle disposizioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI PER IL PVPP

Il polivinilpirrolidone (PVPP), il cui impiego è previsto dall'allegato VI, paragrafo 1, lettera p), e paragrafo 3, lettera y) del regolamento (CEE) n. 822/87, è un polimero poli [1. (2 oxo — 1 pirrolidiniletile)] reticolato in modo statistico.

Esso viene fabbricato per polimerizzazione dell'N-vinil-2-pirrolidone in presenza di un catalizzatore costituito da soda caustica oppure N'N divinilimidazolidone.

CARATTERI

Polvere leggera, da bianco a bianco crema

Insolubile in acqua e nei solventi organici

Insolubile negli acidi minerali forti e negli alcali

PROVE

1. Perdita all'essiccazione

Inferiore a 5 % nelle condizioni seguenti :

Mettere 2 g di PVPP in una capsula di silice avente un diametro di 70 mm ; essiccare in stufa a 100-105 °C per 6 ore.

Lasciar raffreddare in essiccatore e pesare.

Osservazione :

Tutti i limiti fissati qui di seguito sono riferiti al secco.

2. Ceneri

Peso delle ceneri inferiore allo 0,5 % nelle condizioni seguenti :

Calcinare gradualmente, senza superare 500-550 °C, il residuo lasciato nella prova 1 e pesare.

3. Arsenico

Inferiore a 2 parti per milione nelle condizioni seguenti :

Preparazione del prodotto da analizzare :

Introdurre 0,5 g di PVPP in un pallone a fondo rotondo in vetro borosilicato, sistemato su un disco traforato ed il cui collo è tenuto inclinato.

Aggiungere 5 ml di acido solforico puro (RAs) e 10 ml di acido nitrico puro (RAs) e riscaldare gradualmente. Quando la miscela tende a imbrunire aggiungere una piccola quantità di acido nitrico continuando a scaldare e così di seguito finché il liquido resta incolore e l'atmosfera del pallone si riempie di fumi bianchi di SO₃. Lasciar raffreddare, riprendere con 10 ml d'acqua e scaldare nuovamente onde eliminare i vapori nitrosi, fino alla formazione di fumi bianchi. Questa operazione viene ricominciata una seconda volta ; dopo una terza volta far bollire un istante, raffreddare e portare il liquido a 40 ml con acqua.

Reattivi (RAs)

1. Soluzione arsenicale concentrata (100 mg di arsenico per litro)

Pesare esattamente 0,132 g di anidride arseniosa preventivamente essiccata a 100 °C e introdurre la sostanza in una beuta da 500 ml. Aggiungere 3 ml di liscivia di idrossido di sodio e 20 ml d'acqua. Agitare fino a scioglimento. Neutralizzare questo liquido arsenioso mediante 15 ml di acido solforico diluito al 10 % (p/p) e aggiungere acqua di bromo saturata (R) fino a persistenza della colorazione gialla del bromo libero (teoricamente 7 ml). Portare a ebollizione per eliminare l'eccesso di bromo, travasare in un pallone tarato da 1 000 ml e portare a volume con acqua distillata.

2. Soluzione arsenicale diluita (1 mg di arsenico per litro)

Miscelare :

Soluzione arsenicale concentrata da 100 mg di arsenico per litro	10 ⁴ ml
Acqua distillata q.b.a	1 000 ml

1 ml di questa soluzione contiene 1/1 000 di milligrammo d'arsenico.

3. Cotone all'acetato di piombo

Immergere del cotone idrofilo in una soluzione di acetato di piombo al 5 % (p/v), addizionata dell'1 % di acido acetico. Sgocciolare il cotone e lasciarlo essiccare all'aria. Conservare in un flacone ben tappato.

4. Cotone idrofilo essiccato in stufa a 100 °C

Conservare in flacone ben tappato.

5. Carta al bromuro mercurico

In una cuvetta rettangolare versare una soluzione alcolica di bromuro mercurico al 5 %. Immergere in questa soluzione carta da filtro bianca di 80 g al metro quadrato, tagliata in pezzi di 15 cm × 22 cm e piegata in due. Sgocciolare la carta e lasciarla asciugare al buio, appoggiata su un filo non metallico. Eliminare la piega per 1 cm e i bordi inferiori per un altro cm. Tagliare la carta in quadrati di 15 mm × 15 mm ; conservare in flacone ben tappato, avvolto in carta nera.

6. Soluzione di cloruro stannoso

Mettere a contatto a freddo 20 g di stagno puro per analisi, in graniglia, con 100 ml di acido cloridrico puro, $d = 1,19$. Conservare in presenza di stagno metallico al riparo dall'aria, in flaconi con tappo a valvola.

7. Soluzione di ioduro di potassio

Ioduro di potassio 10 g
Acqua q.b.a 100 ml

8. Acido nitrico per la ricerca dell'arsenico (RAs)

Acido di densità 1,38 a 20 °C, contenente dal 61,5 al 65,5 % di acido nitrico HNO_3 . Non deve lasciare residuo fisso superiore allo 0,0001 %. Non deve contenere piombo rilevabile al ditizone, né oltre un milionesimo di ione cloro, oltre 2 milionesimi di ione solforico, 2 milionesimi di ione ortofosforico, né oltre 1 centomillesimo di arsenico.

9. Acido solforico per la ricerca dell'arsenico (RAs)

Acido di densità 1,831-1,835 a 20 % vol contenente non meno del 95 % di acido solforico H_2SO_4 . Non deve lasciare residuo fisso superiore allo 0,0005 %. Non deve contenere oltre 2 milionesimi di metalli pesanti, 1 milionesimo di ferro, 1 milionesimo di ione cloro, 1 milionesimo di ione nitrico, 5 milionesimi di ione ammonio, 200 milionesimi di arsenico.

10. Soluzione diluita di acido solforico al 20 % (v/v)

(36 g di H_2SO_4 per 100 ml)


Miscelare :

acido solforico puro (RAs) 200 ml
acqua distillata q.b.a 1 000 ml

11. Zinco platinato

Zinco puro, esente da arsenico, in graniglia o in cilindri. Platinare detto zinco ponendolo in vaso cilindrico e ricoprendolo con una soluzione di cloruro di platino a 1 per 20 000. Dopo 2 ore di contatto lavare lo zinco con acqua distillata, asciugare lo zinco platinato su un quadrato di carta assorbente in parecchi spessori, asciugare e mettere in un flacone asciutto. È necessario verificare che 5 g di questo zinco, sistemati nell'apparecchio descritto qui di seguito con 4,5 ml di acido solforico puro portati a 40 ml con acqua, ai quali si aggiungono successivamente 2 gocce di cloruro stannoso e 5 ml di soluzione al 10 % di ioduro di potassio, non diano alcuna macchia dopo almeno 2 ore sulla carta al bromuro mercurico. È necessario verificare altresì che 1 μg di arsenico utilizzato come indicato successivamente dia una macchia apprezzabile.

Descrizione dell'apparecchio :



Usare un pallone di 90-100 ml chiuso con un tappo di vetro munito di tubo di vetro avente 6 mm di diametro interno e 90 mm di lunghezza. La parte inferiore di questo tubo è affilata e provvista di un orificio laterale (dispositivo antispruzzi). La parte superiore culmina in una superficie piana smerigliata, normale all'asse del tubo. Un altro tubo di vetro dello stesso diametro interno e avente 30 mm di lunghezza, culminante in una superficie piana e smerigliata analoga alla precedente, può essere sottoposto a quest'ultima e sostenuto da 2 molle a spirale o da 2 anelli di gomma (vedi figura).

Modo di operare

Nel tubo di scarico sistemare nel punto A un tampone di cotone idrofilo secco, poi un tampone di cotone all'acetato di piombo.

Inserire un quadrato di carta al bromuro mercurico tra le due parti del tubo di scarico al punto B e riunire dette due parti.

Nel pallone versare i 40 ml di liquido solforico, 2 gocce di soluzione di cloruro di stagno e 5 ml di soluzione di ioduro di potassio. Attendere 15 minuti. Aggiungere 5 g di zinco platinato e tappare immediatamente il pallone con il tubo precedentemente guarnito.

Lasciare lo scarico proseguire fino ad esaurimento (almeno 2 ore). Smontare l'apparecchio, immergere il quadrato di carta al bromuro mercurico in 10 ml di soluzione di ioduro di potassio per mezz'ora, agitando di tanto in tanto; sciacquare abbondantemente e lasciar asciugare.

La macchia bruna o gialla deve essere invisibile oppure più pallida di quella ottenuta in una prova parallela effettuata con 1 ml di soluzione arsenicale da 1 μg per millilitro, addizionata di 4,5 ml di acido solforico puro e portata a 40 ml con acqua, ai quali si aggiungono successivamente 2 gocce di cloruro stannoso e 5 ml di soluzione al 10 % di ioduro di potassio.

4. Metalli pesanti

Espressi in piombo, inferiori a 20 parti per milione nelle condizioni seguenti :

Sciogliere le ceneri, dopo la pesata, in 1 ml di acido cloridrico puro e 10 ml di acqua distillata. Scaldare per attivare lo scioglimento. Portare a 20 ml con acqua distillata. 1 ml di questa soluzione contiene le sostanze minerali di 0,10 g di PVPP.

10 ml di soluzione di ceneri vengono sistemati in una provetta di 160 × 16 con 2 ml di una soluzione di fluoruro di sodio puro al 4 %, 0,5 ml di ammoniaca pura, 3 ml d'acqua, 0,5 ml di acido acetico puro e 2 ml di soluzione acquosa satura di acido solfidrico. Non si deve avere nessun precipitato. Se appare una colorazione bruna, essa deve essere inferiore a quella presentata dal testimone preparato come segue :

In una provetta di 160 × 16 versare 2 ml di soluzione contenente 0,01 di piombo (Pb) in 1 l (10 mg di Pb per litro), 15 ml d'acqua, 0,5 ml di fluoruro di sodio al 4 % (m/v), 0,5 ml di acido acetico puro e 2 ml di soluzione acquosa satura di acido solfidrico. Questa provetta contiene 20 µg di piombo.

Osservazione :

A questa concentrazione il solfuro di piombo precipita soltanto in ambiente acetico ; si potrebbe ottenere la sua precipitazione in presenza di soli 0,05 ml di acido cloridrico per 15 ml, ma questa concentrazione è troppo difficile da ottenere esattamente in pratica.

Sostituendo 0,5 ml di acido acetico con 0,5 ml di acido cloridrico precipiterebbero soltanto il rame, il mercurio, ecc.

Il ferro eventualmente presente, in genere allo stato ferrico, ossida l'acido solfidrico dando un precipitato di zolfo che maschera il precipitato colloidale di solfuro di piombo. Complessato da 0,5 ml di fluoruro di sodio, il ferro ossida l'acido solfidrico più lentamente.

Questo quantitativo basta a complessare 1 mg di ferro III. Aumentare il quantitativo di fluoruro di sodio se vi è più ferro.

Per i prodotti contenenti calcio, è necessario filtrare previa aggiunta di fluoruro.

5. Azoto totale

Compreso tra 11 e 12,8 % nelle condizioni seguenti :

Apparecchio :

A) L'apparecchio è costituito da :

- 1) Un pallone A da 1 l in vetro borosilicato che serve da caldaia, munito di imbuto separatore per il riempimento. Esso può essere scaldato con un fornello a gas o elettrico.
- 2) Una prolunga C che serve a raccogliere il liquido esaurito proveniente dal gorgogliatore B.
- 3) Un gorgogliatore B da 500 ml a collo inclinato ; il tubo di arrivo deve raggiungere la parte più bassa del pallone. Il tubo di partenza è munito di un'ampolla antispruzzi che costituisce la parte superiore del gorgogliatore. Un imbuto separatore E permette l'introduzione del liquido da trattare e della liscivia alcalina.
- 4) Un refrigeratore da 30-40 cm di lunghezza verticale, culminante in un'ampolla a manicotto fine.
- 5) Una beuta da 250 ml destinata ad accogliere il distillato.

B) Matraccio da mineralizzazione, pallone di forma ovoidale da 300 ml a collo lungo.

Prodotti necessari :

Acido solforico puro

Catalizzatore di mineralizzazione

Liscivia di idrossido di sodio al 30 % (m/m)

Soluzione di acido borico puro al 40 % (m/v)

Soluzione di acido cloridrico 0,1 N

Indicatore misto al verde di bromocresolo e al rosso di metile

La caldaia deve essere rifornita di acqua acidulata dall'1 per 1 000 di acido solforico. È opportuno far bollire questo liquido prima di ogni operazione, mantenendo aperto il rubinetto di depurazione P in modo da eliminare CO₂.

Modo di operare :

Nel matraccio da mineralizzazione introdurre circa 0,20 g di PVPP esattamente pesati. Aggiungere 2 g di catalizzatore da mineralizzazione e 15 ml di acido solforico puro.


Scaldare a fuoco diretto, mantenendo inclinato il collo del matraccio, finché la soluzione resta incolore e le pareti del matraccio si liberano di prodotti carbonizzati.

Dopo il raffreddamento diluire con 50 ml di acqua e raffreddare; introdurre questo liquido nel gorgogliatore B attraverso l'imbuto E; aggiungere quindi 40-50 ml di liscivia di soda al 30 %, in modo da ottenere l'alcalinizzazione netta del liquido e il trasporto dell'ammoniaca da parte del vapore, raccogliendo il distillato in 5 ml di soluzione di acido bórico precedentemente versati nella beuta di raccolta con 10 ml d'acqua, mantenendo immersa nell'liquido l'estremità dell'ampolla. Aggiungere 1 o 2 gocce di indicatore misto e raccogliere 70-100 ml di distillato.

Titolare il distillato con la soluzione 0,1 N di acido cloridrico fino a viraggio al violetto rosa dell'indicatore.

1 ml di soluzione 0,1 N di acido cloridrico corrisponde a 1,4 mg di azoto.

Apparecchio per la distillazione dell'ammoniaca
in corrente di vapore d'acqua
(Secondo PARNAS E WAGNER)



I rubinetti P e E possono essere sostituiti da un raccordo plastico con pinza di Mohr

6. Solubilità in mezzo acquoso

Inferiore allo 0,5 % nelle condizioni seguenti:

Introdurre 10 g di PVPP in un pallone da 200 ml contenente 100 ml di acqua distillata. Agitare e lasciare in contatto per 24 ore. Filtrare per filtro di porosità 2,5 μ , poi per filtro di porosità 0,8 μ . Il residuo lasciato dall'evaporazione del filtrato a secco, in bagnomaria, deve essere inferiore a 50 mg.

7. Solubilità in mezzo acido e alcolico

Inferiore a 1 % nelle condizioni seguenti:

Introdurre 1 g di PVPP in un pallone contenente 500 ml della seguente miscela:

Acido acetico	3 g
Etanolo	10 ml
Acqua q.b.a	100 ml

Lasciare in contatto per 24 ore. Filtrare su filtro poroso da 2,5 μ , poi su filtro poroso da 0,8 μ . Concentrare il filtrato in bagnomaria. Terminare l'evaporazione in bagnomaria in una capsula di silice di 70 mm di diametro precedentemente tarata. Il residuo derivante dall'evaporazione a secco deve essere inferiore a 10 mg, tenendo conto del residuo derivante eventualmente dall'evaporazione di 500 ml della miscela acido acetico-etanolo.

8. Efficacia del PVPP nei confronti dell'adsorbimento dei composti fenolici. La percentuale dell'attività determinata come segue deve essere pari o superiore al 30 %

A. Reattivi:

1. Soluzione di idrossido di sodio 0,1 N.
2. Soluzione di acido salicilico 0,1 N (13,8 g di acido salicilico vengono sciolti in 500 ml di metanolo e diluiti in 1 litro d'acqua).

B. Modo di operare:

1. Pesare 2-3 g di PVPP in un erlenmeyer da 250 ml e prendere nota del peso W con una precisione di 0,001 g.
2. Calcolare l'estratto secco del campione (percentuale di solido P) e prendere nota con l'approssimazione di un decimale.
3. Aggiungere la soluzione di acido salicilico 0,1 N secondo la formula: $43 \times W \times P = \text{ml}$ da aggiungere.
4. Chiudere il flacone e agitare per 5 minuti.
5. Versare la miscela a 25 °C in un imbuto munito di filtro posto su un buchner collegato a un flacone da 250 ml; fare il vuoto fino a ottenimento di un filtrato sufficiente per consentire di prelevarne 50 ml (il filtrato deve essere chiaro).
6. Pipettare 50 ml di filtrato e metterli in un erlenmeyer da 250 ml.
7. Determinare con una soluzione di soda 0,1 N il punto di neutralizzazione alla fenoltaleina e notare il volume V_s .
8. Titolare 50 ml di una soluzione di acido salicilico (testimone) nello stesso modo e prendere nota del volume V_b .

C. Calcolo:

$$\text{percentuale di attività} = \frac{V_b - V_s}{V_b} \times 100$$

Osservazione:

Tutti i limiti fissati ai punti 2-8 sono riferiti al prodotto anidro.

9. N-vinilpirrolidone libero — Non superiore allo 0,1 %**Metodo**

Mettere in sospensione 4,0 g del campione in 30 ml d'acqua, agitare per 15 minuti, far passare attraverso un filtro di vetro sinterizzato di 9-15 μm (tipo G4) in una beuta da 250 ml. Lavare il residuo con 100 ml d'acqua. Aggiungere 500 ml di acetato di sodio ai filtrati associati e dosare con iodio 0,1 N fino a stabilizzazione del colore dello iodio. Aggiungere 3,0 ml ulteriori di iodio 0,1 N, lasciar riposare 10 minuti e dosare l'eccesso di iodio mediante iposolfito di sodio 0,1 N; aggiungere 3 ml di amido per analisi fino ad avvicinarsi al punto di viraggio. Effettuare un dosaggio in bianco. Il consumo di iodio non supera 0,72 ml, che corrisponde a 0,1 % massimo di vinilpirrolidone.

10. N,N'-divinilimidazolo libero — Non superiore a 2 mg per kg**Principio**

Dosaggio mediante gascromatografia su colonna capillare della migrazione di N,N'-divinilimidazolidina libera in un solvente (acetone) a partire da PVP non solubile.

Soluzione standard interna

Sciogliere 100 mg di nitrile di acido eptanoico (nitrile dell'acido enantico) pesato con l'approssimazione di 0,1 mg in 500 ml di acetone.

Preparazione del campione

Pesare 2-2,5 g di polimero con l'approssimazione di 0,2 mg e versare in un erlenmeyer da 50 ml. Mediante una pipetta aggiungere 5 ml di soluzione standard interna, poi 20 ml di acetone. Agitare la miscela per 4 ore, lasciar riposare e stabilizzare almeno 15 ore e analizzare il liquido sovranatante mediante gascromatografia.

Soluzione di taratura

Pesare 25 mg di N,N'-divinilimidazolidina con l'approssimazione di 0,2 mg e versare in un flacone; portare a 100 ml con acetone. Mediante una pipetta travasare 2,0 ml di questa soluzione in un altro pallone tarato da 50 ml e portare a 50 ml con acetone. Travasare 2 ml di questa soluzione in un altro flacone, aggiungere 5 ml della soluzione standard interna (vedi sopra) e portare a 25 ml con acetone.

Condizioni della gascromatografia

- Colonna: «DB-Wax» (silice fusa) capillare (Carbowax reticolato — 20 ml), lunghezza 30 m, diametro interno 0,25 mm, spessore della pellicola 0,5 μm .
- Temperatura programmata della colonna: 140 °C — 240 °C, 4° per minuto.
- Iniettore: iniettore split, 220 °C; effluente split 30 ml.
- Rivelatore: rivelatore termoionico (utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante), 250 °C.
- Gas vettore: elio, 1 bar (sovrappressione).
- Quantitativo iniettato: 1 μl di soluzione sovranatante di campione o di soluzione di taratura.

Procedura

Determinazione attendibile del fattore di taratura per le condizioni specifiche di analisi grazie ad iniezioni ripetute di soluzione di taratura. Analisi del campione. Il tenore di N,N'-divinilimidazolidina nel PVP insolubile non deve essere superiore allo 0,1 %.

Calcolo del fattore di taratura

$$f = \frac{W_D \cdot A_{St}}{W_{St} \cdot A_D}$$

dove :

- W_D = quantitativo di N,N'-divinilimidazolidina impiegata (mg)
 W_{St} = quantitativo di standard interno (mg)
 A_{St} = superficie del picco del campione interno
 A_D = superficie del picco della N,N'-divinilimidazolidina

Calcolo del tenore di N,N'-divinilimidazolidina

$$C_D = \frac{1\,000 \cdot f \cdot A_D \cdot W_{St}}{A_{St} \cdot W_s} \text{ (mg/kg)}$$

dove :

- C_D = concentrazione della N,N'-divinilimidazolidina (mg/kg)
f = fattore di taratura
 A_D = superficie del picco per la N,N'-divinilimidazolidina
 W_{St} = quantitativo di standard interno aggiunto al campione (mg)
 A_{St} = superficie del picco dello standard interno
 W_s = quantitativo di campione impiegato (g)
-

ALLEGATO II**BATTERI LATTICI****Disposizioni**

I batteri lattici il cui impiego è previsto dall'allegato VI, paragrafo 1, lettera q) e paragrafo 3, lettera z) del regolamento (CEE) n. 822/87 devono appartenere ai generi *Leuconostoc*, *Lactobacillus* e/o *Pediococcus*. Essi devono trasformare l'acido malico del mosto o del vino in acido lattico e non alterare il gusto.

Essi devono essere stati isolati dalle uve, dai mosti, dai vini o da prodotti elaborati partendo da uva. Il nome del genere e della specie nonché il riferimento del ceppo devono essere indicati sull'etichetta, così come l'origine e il selezionatore del ceppo.

Le manipolazioni genetiche di batteri lattici devono essere oggetto di un'autorizzazione preventiva.

Forma

Essi vengono utilizzati sotto forma liquida o congelata, oppure sotto forma di polvere ottenuta mediante liofilizzazione, in coltura pura o associata.

I batteri immobilizzati

Il supporto di una preparazione di batteri lattici immobilizzati deve essere inerte ed essere ammesso per il suo impiego nell'elaborazione del vino.

Controlli

— Chimico :

stesse esigenze, in materia di sostanze ricercate, che nelle altre preparazioni enologiche, in particolare metalli pesanti.

— Microbiologico :

- il tenore di batteri lattici rivivificabili deve essere superiore o pari a $10^4/g$ oppure $10^7/ml$;
- il tenore di batteri lattici di una specie diversa del (o dei) ceppo(i) indicato(i) deve essere inferiore o pari a 0,01 % dei batteri lattici totali rivivificabili ;
- il tenore di batteri aerobici deve essere inferiore a 10^3 per grammo di polvere o per millilitro ;
- il tenore in lieviti totale deve essere inferiore a 10^3 per grammo di polvere o per millilitro ;
- il tenore di muffe deve essere inferiore a 10^3 per grammo di polvere o per millilitro.

Additivi

Gli additivi usati nella preparazione della coltura di batteri lattici o per la loro riattivazione devono essere sostanze idonee ad essere usate nei prodotti alimentari ed essere indicati sull'etichetta.

Data di produzione

La data di uscita dall'azienda produttrice deve essere indicata sull'etichetta.

Impiego

Il modo di impiego o il metodo di riattivazione deve essere indicato dal fabbricante.

Conservazione

Le condizioni di conservazione devono figurare chiaramente sull'etichetta.

Metodi d'analisi

- Batteri lattici : mezzo A ⁽¹⁾, B ⁽²⁾, oppure C ⁽³⁾ con il metodo di impiego del ceppo indicato dal produttore.
- Batteri aerobici : mezzo Bacto-Agar.
- Lieviti : mezzo Malt-Wickerham.
- Muffe : mezzo Malt-Wickerham oppure Czapeck.

⁽¹⁾ Estratto di lievito	5	g
Estratto di carne	10	g
Peptone tripsico	15	g
Acetato di Na	5	g
Citrato di NH ₄	2	g
Tween 80	1	ml
MnSO ₄	0,050	g
MgSO ₄	0,200	g
Glucosio	20	g
Acqua	q.b.a.	1 000 ml
pH	5,4	
⁽²⁾ Succo di pomodoro	250	ml
Estratto di lievito Difco	5	g
Peptone	5	g
Acido L-malico	3	g
Tween 80	1	goccia
MgSO ₄	0,050	g
MnSO ₄	0,050	g
Acqua	q.b.a.	1 000 ml
pH	4,8	
⁽³⁾ Glucosio	5	g
Triptone Difco	2	g
Peptone Difco	5	g
Estratto di fegato	1	g
Tween 80	0,05	g
Succo di pomodoro diluito 4,2 volte filtrato su Whatman n. 1)	1 000	ml
pH con H ₃ PO ₄ , oppure KOH	5,5	
Glucosio	20	g

REGOLAMENTO (CEE) N. 3221/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

relativo al rilascio di titoli d'importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2891/90 della Commissione⁽³⁾ ha fissato per il 1990 la quantità massima di funghi coltivati temporaneamente conservati per la quale possono essere rilasciati titoli d'importazione; che lo stesso regolamento ha sospeso a titolo cautelare, a decorrere dal 3 ottobre, il rilascio di titoli d'importazione per i prodotti sopra menzionati, in attesa che vengano stabilite le condizioni alle quali detti titoli potranno essere rilasciati ai fini dell'utilizzazione del quantitativo residuo disponibile per l'anno in corso; che occorre pertanto precisare il quantitativo residuo disponibile e stabilire le condizioni di rilascio dei titoli;

considerando che, per quanto riguarda l'utilizzazione del quantitativo residuo disponibile, dev'essere accordata la priorità ai richiedenti di titoli d'importazione i quali possano fornire alle competenti autorità nazionali la prova che, alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2891/90, i prodotti si trovavano in fase d'invio verso la Comunità;

considerando che, per garantire una corretta utilizzazione del quantitativo residuo disponibile ed evitare che vengano presentate domande di titoli a fini speculativi, è opportuno, da un lato, riservare una percentuale preponderante delle rimanenze disponibili agli operatori che già in passato abbiano effettuato acquisti di funghi conservati in salamoia, percentuale calcolata proporzionalmente ai quantitativi da essi richiesti nel 1989 e nel 1990, e d'altro lato garantire un certo accesso a tali disponibilità anche ai nuovi importatori;

considerando che occorre infine stabilire le modalità supplementari necessarie per il rilascio dei titoli; che tali modalità sono integrative o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1° agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 619/90⁽⁵⁾,⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sino alla fine del 1990, i titoli d'importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati ma inadatti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, possono essere rilasciati alle condizioni stabilite dal presente regolamento entro il limite di 4 270 t.

2. I titoli d'importazione di cui trattasi sono richiesti e rilasciati conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 203/85 della Commissione⁽⁶⁾, ferme restando le disposizioni specifiche del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano separatamente il quantitativo per il quale sono stati richiesti titoli d'importazione, qualora sia stata fornita la prova che i prodotti in questione hanno lasciato il paese fornitore prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2891/90.

2. Gli interessati devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti abbiano lasciato il paese fornitore prima della data di entrata in vigore del regolamento summenzionato, quando venga presentato uno dei documenti seguenti:

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviario del paese speditore prima di quella data;
- in caso di trasporto stradale, il libretto TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data;
- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di quella data.

Articolo 3

1. Il quantitativo precisato all'articolo 1, paragrafo 1 è assegnato:

- a) fino a un massimo di 3 950 t, previa detrazione dei quantitativi di cui all'articolo 2, agli operatori che hanno presentato domanda di titoli d'importazione per i prodotti in causa durante gli anni 1989 e 1990;

⁽⁶⁾ GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 24.

b) fino a un massimo di 320 t agli operatori che non rispondono alla condizione di cui alla lettera a).

Tuttavia, ove il quantitativo di cui alla lettera a) o alla lettera b) non venga richiesto o sia richiesto solo in parte, il volume disponibile viene assegnato all'altra categoria di operatori che hanno fatto domanda di titolo d'importazione.

2. a) Nessuna domanda di titolo può vertere su un quantitativo superiore a quello indicato al paragrafo 1, lettere a) o b) secondo il caso.

b) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a), può vertere su un quantitativo superiore al 10 % di quello richiesto dallo stesso operatore negli anni 1989 e 1990, diminuito del quantitativo richiesto nel mese di settembre 1990.

Articolo 4

Le domande di titoli d'importazione devono essere presentate in data 12 e 13 novembre 1990 alle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime le trasmettono alla Commissione entro le ore 16 del 14 novembre 1990, facendo distinzione tra :

- le domande concernenti quantitativi che rispondono alle condizioni dell'articolo 2, e
- le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e lettera b).

Articolo 5

La Commissione stabilisce, per ciascuna delle tre categorie di domande menzionate all'articolo 4, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione, e comunica tali quantitativi agli Stati membri mediante telex entro e non oltre il 15 novembre 1990.

Articolo 6

I titoli di cui è stata fatta domanda conformemente all'articolo 4 vengono rilasciati il 16 novembre 1990 al più tardi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3222/90 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2547/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3208/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2547/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 102.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 7. 11. 1990, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	38,39 ⁽¹⁾
1701 11 90	38,39 ⁽¹⁾
1701 12 10	38,39 ⁽¹⁾
1701 12 90	38,39 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,84
1701 99 10	44,84
1701 99 90	44,84 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3223/90 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 1990****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,674 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3224/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3109/90 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3189/90⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 296 del 27. 10. 1990, pag. 43.⁽⁸⁾ GU n. L 304 dell'11. 11. 1990, pag. 91.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 novembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3109/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1990.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
1102 90 30	73,63	259,79	265,83
1103 12 00	73,63	259,79	265,83
1103 29 30	73,63	259,79	265,83
1104 12 10	41,32	147,22	150,24
1104 12 90	81,14	288,66	294,70
1104 22 10 10 (*)	41,32	147,22	150,24
1104 22 10 90 (*)	70,61	259,79	262,81
1104 22 30	70,61	259,79	262,81
1104 22 50	63,10	230,93	233,95
1104 22 90	41,32	147,22	150,24

(*) Codice Taric: avena spuntata.

(†) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3225/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1990
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 2533/90 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3173/90 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2533/90 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 46,358 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 46.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 29 ottobre 1990

che modifica il campo di applicazione della decisione 89/645/CECA per quanto riguarda il regime di preferenze tariffarie generalizzate applicate a taluni prodotti siderurgici originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù

(90/542/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della decisione 89/645/CECA⁽¹⁾ non si applica alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1990.

Il Presidente
A. BATTAGLIA

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 128.